



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE  
Ufficio 5

---

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Federazione Nazionale degli ordini dei  
Chimici e dei Fisici  
Sede  
PEC: segreteria@pec.chimici.it

Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -  
Ufficio 4  
Sede

**Oggetto: Richiesta parere formale sulla possibilità di “autocertificare” i dati relativi alle analisi chimiche di acque e emissioni – D.g.r. 21 dicembre 2021 – n. XI/5773 – utilizzo sistema informatico AUAPPOINT in sostituzione dell’invio alla PA di documenti firmati dal Chimico.**

E’ pervenuta alla scrivente Direzione la nota di pari oggetto prot. 53098-06/10/2022, inviata per conoscenza anche a codesta Federazione con la quale la Dott.ssa Arciprete Francesca, di professione Chimico, ha chiesto a questo Ministero un parere di congruità della D.g.r. 21 dicembre 2021 – n. XI/5773 della Regione Lombardia in relazione all’art. 49 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, e all’art. 16 R.D. 1° marzo 1928, n. 842 agg. Legge 3/2018.


Nello specifico la suddetta delibera della Regione Lombardia prevede la possibilità di “autocertificare” i dati relativi alle analisi chimiche di acque e emissioni in atmosfera, sostituendo integralmente l’invio dei Rapporti di Prova/Certificati di Analisi nello specifico in riferimento all’entrata in vigore imminente dell’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato AUAPPOINT.

Attualmente tali dati devono essere trasmessi all’Autorità competente, Comune e ARPA, in forma di rapporti di Prova/Certificati di analisi firmati sotto la responsabilità del Chimico con firma digitale con certificato di ruolo (digitali) o firma autografa e sigillo dell’Ordine di appartenenza (cartacei).

Le criticità evidenziate dalla dottoressa sopra citata riguardano, a suo parere, l’incompatibilità tra quanto stabilito dalla D.g.r. in parola con quanto stabilito:

- a) dal D.P.R. 28/12/2000 n°445, G.U. 20/02/2001 art. 49 concernente “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” secondo cui vige il divieto di autocertificazione per i documenti di carattere sanitario
- b) dal R.D. 1° marzo 1928, n.842 art. 16, aggiornato Legge 3/2018 secondo cui “devono essere redatte dagli iscritti nell’albo (del Chimico) le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.

Tanto premesso, si chiede a codesti enti di esprimere i propri pareri, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, al fine di poter fornire un riscontro alla interessata.

Il Direttore generale  
dott.ssa Rossana Ugenti  


Referente:  
Dott. Francesco Gilardi  
f.gilardi@sanita.it 